



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2172 del 07/12/2023

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE. SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE NUOVA SEGGIOVIA LAMACCIONE BELLADONNA (EX "VAL DI NUF") (1499,40-1660,85) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE. RILASCIO CONCESSIONE ALL'ESERCIZIO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Con determinazioni dirigenziali n. 763 del 11/05/2023 e n. 2092 del 28/11/2023 la Provincia di Modena ha approvato, previo ottenimento del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, A.N.S.F.I.S.A. sez. di Bologna (di seguito A.N.S.F.I.S.A.) con nota prot. 17351 del 30/03/2023 e nota prot. 71592 del 21/11/2023, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 753/1980, il progetto definitivo-esecutivo di sostituzione della seggiovia triploposto LM27 con la seggiovia quadriposto ad ammortamento permanente "Lamaccione-Belladonna" (1499,40-1660,85), mediante riposizionamento della seggiovia quadriposto a collegamento permanente, denominata "Val di Nuf", proveniente dal Comune di Sutrio in località Zoncolan in Provincia di Udine.

L'impianto di risalita è ubicato nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola, di proprietà del Comune di Sestola, con stazione di partenza nel territorio del Comune di Montecreto. Con nota prot. FM/2023/17 del 02/12/2023, ricevuta il 02/12/2023 ed assunta agli atti al prot. 42552/11-09/1 del 04/12/2023, l'Ing. Federico Murro, in qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato la fine dei lavori a far data dal 02/12/2023.

Il Comune di Sestola con nota prot. 8894 del 04/12/2023, assunta agli atti lo stesso giorno al prot. 42684/11-09-/1, ha richiesto il rilascio della concessione al pubblico esercizio, dichiarando altresì che l'impianto e i terreni su cui insiste lo stesso sono di proprietà del Comune stesso.

Il D.M. 1 dicembre 2015 n. 203, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, detta norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. In particolare l'allegato tecnico A paragrafo 2.1 dispone la vita tecnica massima di ogni tipo di impianto intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio.

Ai sensi del DM 203/2015 sopra citato la scadenza della vita tecnica della nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento permanente "Lamaccione-Belladonna" (Ex "Val di Nuf") è al dicembre 2038.

Il D.P.R. 11.07.1980 n. 753 prevede “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Il DM 04.08.1998 n. 400 è il Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

La L.R. 2/10/1998 n. 30 delega alla Provincia le competenze amministrative in materia di impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

La L.R. 10 gennaio 1995 n. 1 detta norme in merito alla disciplina degli impianti di trasporto a fune in particolare la gestione degli stessi;

Il *Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE contiene, [fra le altre], norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.*

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.05.2017 (Decreto Esercizio) detta *disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.*

Il Decreto Dirigenziale n. 172 del 18.06.2021 (Decreto Infrastrutture) detta “*Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone*”.

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell’Ente;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo P.O. dell’Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di rilasciare al Comune di Sestola, con sede in Corso Umberto I n 5- Sestola (CF e P.IVA 00511340366), la Concessione al pubblico esercizio della nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento permanente “Lamaccione-Belladonna” ex “Val di Nuf” (1499,40-1660,85), in servizio pubblico per il trasporto di persone, situata nei territori dei Comuni di Sestola e Montecreto con stazione di partenza in Comune di Montecreto, per un periodo di anni 15, fino al 06.12.2038.
2. Di rendere noto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Provincia di Modena - Sezione “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” - come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.
3. Di trasmettere copia del presente atto alle parti interessate.

PRESCRIZIONI

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Dovranno essere avviate le procedure per le nomine del Direttore d’Esercizio e del Capo Servizio ai sensi di legge.
3. Ai sensi dell’art. 31 del D.M. 400/1998, l’impianto dovrà disporre di un macchinista e di un congruo numero di agenti di servizio, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio.
4. Il Comune di Sestola dovrà trasmettere il Regolamento d’Esercizio ed il Piano di Soccorso inerenti l’impianto di cui sopra ai fini dell’approvazione da parte della scrivente Amministrazione provinciale.
5. Ai sensi dell’art. 31 del D.M. 400/1998 l’esercizio dell’impianto si dovrà svolgere con le modalità indicate nel Regolamento d’Esercizio redatto dal Direttore d’Esercizio, proposto dall’Esercizio.

te e approvato dall'Ente Concedente previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna.

6. L'apertura al pubblico esercizio, subordinata a quanto disposto dall'art. 30 del D.M. 400/98, verrà autorizzata da questa Amministrazione provinciale, previo nulla osta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 753/80.

BOLLO

Esente da bollo - Articolo 16 - Allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni.

INFORMATIVA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE "LAMACCIONE – BELLADONNA" EX "VAL DI NUF" (1499,40-1660,85) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE UBICATA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MONTECRETO E SESTOLA.

Articolo 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Oggetto del presente atto è il **rilascio** della concessione al Comune di Sestola (concessionario/azienda esercente), con sede in Sestola Corso Umberto I n. 5 CF/PI 00511340366 per l'esercizio della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente "Lamaccione-Belladonna" ex "Val di Nuf" (**1499,40-1660,85**) ubicata nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola e con stazione di partenza in Comune di Montecreto, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

DATI GENERALI E GEOMETRICI	Impianto riposizionato
Tipo di impianto	Seggiovia quadriposto
Denominazione dell'impianto	"Lamaccione –Belladonna"
Comune e Provincia	Montecreto (MO) e Sestola (MO)
Tipo di servizio invernale	sciatori solo salita
Tipo di servizio estivo	non previsto
Ubicazione della stazione motrice	monte
Ubicazione del dispositivo di tensione	valle
Quota della stazione motrice (quota terreno) – m.	1669,79
Quota della stazione motrice (quota fune) – m	1673,07
Quota della stazione di rinvio (quota terreno) – m	1499,83
Quota della stazione di rinvio (quota fune) – m	1503,28
Lunghezza orizzontale dell'impianto – m	592,12
Dislivello fune tra le stazioni estreme – m	169,79
Lunghezza inclinata dell'impianto – m	620,88
Pendenza media dell'impianto - %	28,67
Pendenza massima longitudinale - %	67,30
Velocità massima azionamento principale – m/s	2,50
Velocità di esercizio invernale di progetto – m/s	2,50
Velocità con azionamento di recupero – m/s	0,80
DATI TECNICI	Impianto riposizionato
Diametro nominale della fune traente – mm	42
Diametro nominale della fune tenditrice – mm	Tenditore idraulico

Azione del tenditore idraulico – kN	216
Numero dei sostegni di linea – n°	12
Numero dei sostegni di appoggio – n°	10
Numero dei sostegni di ritenuta – n°	2
Numero dei rulli di linea (escluse staz.) – n°	194
Diametro dei rulli appoggio / ritenuta – mm	450 / 450
Diametro puleggia motrice – mm	4,40
Diametro puleggia di rinvio – mm	5,20
Intervia di linea – m	5,30
Tipi di seggiola ad attacco permanente	quadriposto
Numero totale dei veicoli in opera – n°	85
Numero massimo di persone – n°	168
Equidistanza – m	15
Intervallo tra i veicoli - sec	6,0
Tipo del motore	elettrico c.c.
Potenza di targa del motore elettrico c.c. – kW	319
Potenza richiesta all'avviamento motore principale – kW	216
Potenza richiesta a regime motore principale – kW .	178
Potenza continuativa motore di recupero – kW	104
Potenza richiesta all'avviamento motore recupero – kW	90,10
Potenza richiesta a regime motore recupero – kW	68,04
Portata massima invernale oraria – P/h	2400
Senso di rotazione	orario
Collegamento tra le stazioni	cavo interrato

Articolo 2 - VALIDITA'

La concessione ha validità fino al 06.12.2038, scadenza della vita tecnica dell'impianto dicembre 2038, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2015 n. 203 e dell'art. 7, comma 4, della L.R. 1/1995, previa istanza potrà essere rinnovata, subordinatamente all'autorizzazione o il nulla osta al proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica ai sensi del punto 2.5 del D.M. n. 203/2015 e dell'art. 6 del D.Dirett. 7.1.2016.

La concessione potrà, altresì, essere rinnovata alle condizioni che la Provincia di Modena (ente concedente) riterrà di stabilire, previa dimostrazione di tutti i requisiti, delle condizioni necessarie alla gestione dell'impianto, della libera disponibilità dei suoli interessati dall'impianto e dalle piste, per l'ulteriore periodo di concessione.

Articolo 3 - OBBLIGHI

Il concessionario/azienda esercente si obbliga a tenere sollevati ed indenni la Provincia di Modena ed i suoi funzionari, gli enti proprietari dei fondi interessati dall'impianto e dalle piste, da tutti i danni diretti e indiretti che possono risultare dall'esercizio della seggiovia come pure nel caso di opposizioni e pretese di indennizzo da parte di concessionari o di esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando questa amministrazione da qualunque responsabilità in merito, ed escludendola da qualunque lite possa sorgere durante l'esercizio.

Articolo 4 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, la Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere, con provvedimento motivato, la concessione stessa.

Articolo 5 - DECADENZA

La Provincia di Modena, in qualità di ente concedente, dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) dopo due violazioni degli obblighi di concessione;
- b) in caso di interruzione dell'esercizio, da parte del concessionario/azienda esercente, per oltre un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- c) quando si verificano, nell'esercizio, gravi irregolarità o ripetute irregolarità anche non gravi, debitamente constatate a carico del concessionario/azienda esercente, o sia compromessa la sicurezza dell'esercizio medesimo per colpa del concessionario/azienda esercente;
- d) quando il concessionario/azienda esercente non ottemperi agli obblighi previsti dalla vigente normativa, o agli obblighi previsti con il presente atto, malgrado ripetute diffide;

La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario/azienda esercente o dei suoi aventi causa.

Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Articolo 6 - GESTIONE DIRETTA

Alla scadenza della concessione o nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione di cui al precedente art. 5, l'ente concedente si riserva la facoltà di assumere in gestione diretta, ai sensi del T.U. 15.10.1925 n. 2578, l'esercizio della funivia, rilevandone gli impianti, ai sensi e con le modalità del T.U. citato.

In tal caso la seggiovia dovrà essere consegnata in buono stato di manutenzione e di conservazione in modo da poter continuare il regolare servizio senza alcuna interruzione.

Qualora la Provincia di Modena non intenda avvalersi di tale facoltà, il concessionario/azienda esercente dovrà sospendere senza alcun indugio l'esercizio della seggiovia e, nel termine che verrà fissato dall'ente concedente, dovrà demolire tutte le opere costituenti la medesima che non potessero avere utile destinazione o che comunque potessero costituire anche indirettamente un pericolo per le persone e/o le cose.

In caso di inadempienza si provvederà nei termini di legge.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La cessione della concessione o del solo esercizio ad altro ente è ammessa previa autorizzazione dell'ente concedente a pena di nullità.

Il trasferimento della concessione avviene su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario/azienda esercente da parte del nuovo richiedente.

Articolo 8 - ESERCIZIO

Il concessionario/azienda esercente è tenuto a svolgere il servizio secondo gli orari previsti nel programma di esercizio approvato dalla Provincia di Modena quale ente concedente.

L'orario stabilito nel programma dovrà tenere conto delle esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Al suddetto programma d'esercizio non potranno essere apportate variazioni senza la preventiva approvazione della stessa amministrazione provinciale.

L'ente concedente ha la facoltà di prescrivere un adeguamento del programma d'esercizio in relazione al traffico, ogni qualvolta si reputi necessario per garantire un servizio adeguato agli utenti.

Il concessionario/azienda esercente dovrà comunque adottare tutte le possibili misure per fronteggiare maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Il concessionario/azienda esercente dovrà provvedere con corse supplementari alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, dando avviso, senza indugio, della loro effettuazione e del relativo orario.

Nella gestione dell'impianto il concessionario/azienda esercente deve rispettare il Regolamento d'Esercizio, di cui al successivo articolo 15 approvato dall'amministrazione provinciale.

Articolo 9 - APERTURA ALL'ESERCIZIO

Ogni anno, all'inizio di ogni stagione, l'apertura al pubblico esercizio della seggiovia deve essere autorizzato dall'amministrazione concedente previa trasmissione del verbale della vista di apertura stagionale dal quale risultino tutte le verifiche e prove funzionali effettuate sull'impianto al fine di accertare che il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

Articolo 10 - SORVEGLIANZA DELL'ESERCIZIO

La sorveglianza sull'esercizio della seggiovia spetta alla Provincia di Modena, e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Trasporti – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna (di seguito Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna), autorità competente sulla sicurezza degli impianti.

In corrispettivo delle spese di sorveglianza, il concessionario/azienda esercente verserà i rispettivi contributi secondo le modalità e per gli importi che sono stabiliti dalle leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico del concessionario/azienda esercente le spese per la prova delle funi e di altre parti dell'impianto, le indennità relative, nonché le spese di indennità per la visita di ricognizione.

Articolo 11 - VIGILANZA

La Provincia di Modena e il Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna verificano la regolarità dell'esercizio dell'impianto, il rispetto delle norme di sicurezza conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

Il concessionario/azienda esercente si impegna a non ostacolare l'attività di vigilanza di cui sopra e a prestare, se necessario, pronta e fattiva collaborazione all'esercizio di tutti i poteri di vigilanza che sono o saranno demandate all'amministrazione provinciale dalla normativa vigente e futura, in particolare relativamente a:

- 1) costruzione ed esercizio dell'impianto
- 2) prescrizioni imposte nell'esecuzione dei lavori e per l'esclusione delle provviste non conformi ai progetti;
- 3) approvazione di varianti;
- 4) manutenzione dell'impianto e del materiale mobile;
- 5) aumenti dell'impianto, di materiale mobile e di corse in relazione allo sviluppo e ai bisogni prevedibili del traffico;
- 6) orari e tariffe
- 7) provvedimenti intesi allo sviluppo del traffico
- 8) accertamento dei prodotti e delle spese.

Articolo 12 - VERIFICHE E PROVE

Gli impianti ed il materiale mobile dovranno essere assoggettati alle verifiche e prove prescritte dalla vigente normativa.

Di tutte le verifiche e prove dovrà essere redatto un verbale da trasciversi, in ordine cronologico, su apposito registro che dovrà trovarsi presso l'impianto a disposizione del personale degli enti addetti alla sorveglianza e vigilanza.

Nel suddetto registro dovranno altresì essere annotati tutti i dati statistici relativi all'esercizio e tutte quelle notizie la cui annotazione venga prescritta dai predetti organi di sorveglianza e vigilanza.

Dovrà inoltre essere tenuto il giornale d'esercizio nel quale saranno quotidianamente annotate le principali notizie e informazioni relative all'esercizio stesso dell'impianto.

Articolo 13 - MODIFICHE

Il concessionario/azienda esercente non può apportare modifiche (anche temporanee) agli impianti, ai meccanismi e al materiale senza la preventiva approvazione del progetto di variante da parte della Provincia di Modena subordinata peraltro al preventivo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

Articolo 14 - MANUTENZIONE

Il concessionario/azienda esercente si impegna a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio provvedendo, a tal fine, ad effettuare tutti i lavori di manutenzione e di aggiornamento, alla provvista dei materiali di consumo e di ricambio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 15 - REGOLAMENTO D'ESERCIZIO E PIANO DI SOCCORSO

Il concessionario/azienda esercente dovrà sottoporre, alla Provincia di Modena il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso la cui approvazione da parte della stessa è subordinata al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna ai sensi del D.M. 400/1998.

Il suddetto regolamento, che dovrà essere redatto secondo un particolare schema tipo predisposto dalla Direzione Generale M.C.T.C. tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.M. 400/98. Esso dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio, in particolare: disposizioni riguardanti il personale (coordinamento, mansioni, obblighi, responsabilità e comportamenti in servizio), i viaggiatori (obblighi, divieti e sanzioni) e l'organizzazione (persone e mezzi) per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.

Allegato al Regolamento d'Esercizio è il Piano di Soccorso nel quale sono indicate tutte informazioni, istruzioni, operazioni e prescrizioni da seguire in caso di intervento di soccorso al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori e dei soccorritori.

Il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso dovranno essere posti a conoscenza di tutto il personale in servizio.

Le disposizioni riguardanti i viaggiatori dovranno essere anche esposte in tutte le stazioni dell'impianto.

Qualunque modifica che il concessionario intenda apportare al Regolamento d'Esercizio o al Piano di Soccorso dovrà essere preventivamente approvato dalla Provincia di Modena subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna.

Articolo 16 - SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO

L'ente concedente e l'autorità competente sulla sicurezza degli impianti hanno facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della seggiovia.

La Provincia di Modena in qualità di ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dalla concessione stessa o da norma di legge, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10 gennaio 1995 n.1.

L'esercizio dovrà inoltre essere sospeso in tutti i casi indicati nel Regolamento d'Esercizio o comunque ogni volta che si verificano eventi pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio medesimo.

La sospensione potrà inoltre essere disposta, su precisa motivazione, dal Direttore d'Esercizio che deve informare senza indugio la Provincia di Modena. L'impianto potrà essere riaperto al pubblico su parere dello stesso Direttore d'Esercizio che se ne assume la piena e diretta responsabilità.

Articolo 17 - PERSONALE

Il concessionario/azienda esercente dovrà garantire la sicurezza e la regolarità del servizio con un numero adeguato di unità di personale.

Tale personale dovrà essere abilitato e nominato secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In ogni caso il personale in servizio non potrà mai risultare in numero inferiore a quello previsto nel Regolamento d'Esercizio.

Articolo 18 - CARTELLI E VELOCITA'

Il concessionario/azienda esercente dovrà curare che siano collocati in posizione ben visibile i cartelli monitori, indicati nel Regolamento d'Esercizio, recanti gli orari, le tariffe ed i turni di servizio nonché quelli indicanti divieti ed obblighi per i viaggiatori.

La velocità di esercizio non dovrà superare quella indicata nel suddetto Regolamento, eventuali variazioni di velocità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Modena, subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna.

Articolo 19 - INCIDENTI

Di ogni incidente o anomalia riscontrata durante l'esercizio dell'impianto dovrà esserne data immediatamente comunicazione alla Provincia di Modena e al Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna.

In ogni caso dovrà essere eseguita, a cura del Direttore d'Esercizio una accurata inchiesta entro cinque giorni dal fatto da riassumere in un apposita relazione.

La data dell'inchiesta dovrà essere comunicata preventivamente alle suddette autorità.

Articolo 20 - LIBERA CIRCOLAZIONE E TRASPORTO GRATUITO

Il personale della Provincia di Modena, incaricato della vigilanza, ha libera circolazione e accesso all'impianto previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza. Ha inoltre

libera circolazione ed accesso agli impianti il personale del Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna incaricato della sicurezza, previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza. Sono ammessi inoltre al trasporto gratuito i funzionari dello Stato specificatamente autorizzati dalle leggi vigenti per ragioni di servizio.

Articolo 21 - TARIFFE

Le tariffe e le relative condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle cose, devono essere sottoposte prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, alla Provincia di Modena per la competente approvazione. Nessuna modifica, riduzione o aumento, potrà essere apportata alle tariffe senza la preventiva approvazione della Provincia di Modena.

I viaggiatori dovranno essere muniti di apposito biglietto di viaggio.

Le tariffe in vigore, come pure eventuali modifiche preventivamente approvate, comprese estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico mediante esposizione delle stesse in modo chiaro e leggibile in entrambe le stazioni.

Articolo 22 - CONTRATTO DI LAVORO

Il concessionario/azienda esercente è tenuto ad osservare le disposizioni legislative, i contratti nazionali ed integrativi che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a pubblici servizi di trasporto e le norme relative alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 23 - ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo al concessionario/azienda esercente di stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nei confronti delle persone trasportate, del personale e dei terzi.

Il concessionario/azienda esercente dovrà inoltre attivare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla vigente normativa e disposte dal Direttore d'Esercizio.

Articolo 24 - STATISTICA

Il concessionario/azienda esercente dovrà munire l'impianto di un dispositivo contapersone e dovrà fornire su semplice richiesta della Provincia di Modena o del Ministero – A.N.S.F.I.S.A. sezione di Bologna competente per la sicurezza degli impianti, i dati statistici relativi all'esercizio della funivia.

Articolo 25 - DOMICILIO LEGALE

Il concessionario, per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio legale nel Comune di Sestola dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della seggiovia stessa.

Articolo 26 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del concessionario.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa.

Modena, 07.12.2023

PER LA PROVINCIA DI MODENA

IL FUNZIONARIO P.O.
DELL'UNITA' OPERATIVA
TRASPORTI E CONCESSIONI

Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni

PER IL COMUNE DI SESTOLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Arch. Riccardo De Blasi